



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

SENTENZA N.
<u>697/2024</u>
Depositata il
<u>6 DIC. 2024</u>
R.G. n. <u>598/2023</u>
Cron. n. <u>3546/2024</u>

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Carlo Coco

Presidente rel.

Dott. Marcella Angelini

Consigliere

Dott. Luca Mascini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 598 / 2023 R.g.l.,
avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 235 / 4.5.2023,
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito,
posta in decisione all'udienza collegiale del 5.12.2024,

promossa da:

TRASPORTI SU GOMMA SRLS (TSG) in persona del l.r.p.t.,
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Raffaele
Locantore in Napoli

- appellante

nei confronti di:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in persona del l.r.p.t.,
rappresentato e difeso dagli Avv. Valeria Girolodi ed Oreste Manzi ed
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede di Bologna

- appellato

udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott. Carlo Coco,
sentite le parti e udita la lettura delle conclusioni assunte dai rispettivi
procuratori, come in atti trascritte,
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, istruita documentalmente la causa nel contraddittorio delle parti, estromessa S.C.C.I. S.p.a. per difetto di legittimazione passiva, ha respinto, con condanna alle spese processuali, l'opposizione proposta da TSG avverso l'avviso di addebito n. 393/2022/00006191/80/000.

Il primo Giudice ha rilevato, in sintesi, che *“l'avviso di addebito opposto - non contestato né nell'an né nel quantum - intima il pagamento della contribuzione afferente le mensilità settembre 2021/aprile 2022 così come esposta nelle dichiarazioni presentate dalla medesima società ricorrente e che quest'ultima avrebbe inteso adempiere alle proprie debenze contributive mediante compensazione con un asserito credito d'imposta vantato nei riguardi di altra Amministrazione (peraltro nemmeno specificata)”*; che *“in sede di prima udienza, la società ricorrente ha contestato il disconoscimento, ad opera dell'Istituto, della compensazione operata del debito contributivo con il credito tributario vantato, deducendo l'assoluta irrilevanza e la non pertinenza della documentazione depositata dall'INPS, relativa, invece, ad altre compensazioni di crediti (2018, 2019) che nulla hanno a che vedere con quella di cui al presente giudizio. Ha, poi, dedotto che - rispetto a tali F24 - mai nessun diniego è stato opposto e, pertanto, l'eccezione di inesistenza del credito della ricorrente dedotto in compensazione è del tutto infondata. Alla stregua di tali deduzioni, si è poi offerta di produrre in giudizio ... le tre Attestazioni dell'Agenzia delle Dogane relative alla certificazione dei crediti degli F24 per cui è causa ...”*; che *“tale produzione documentale - come correttamente evidenziato dall'Istituto opposto - è inammissibile in quanto tardiva, rappresentando l'esistenza nonché l'ammontare del credito opposto in compensazione fatto estintivo del credito azionato dall'Istituto Previdenziale, che competeva, dunque, al debitore dimostrare in giudizio sin dal momento della costituzione in giudizio”*; che *“la contestazione di parte opponente - secondo cui tale produzione documentale si è resa necessaria solo a fronte delle contestazioni sollevate dall'Istituto Previdenziale - è errata sotto un duplice profilo: per un verso, in quanto si pone in aperto contrasto rispetto all'ordinario criterio di riparto probatorio [provato dall'opposto il credito azionato grava sull'opponente la prova dei fatti dello stesso impeditivi, modificativi ed estintivi] e, per altro verso, perché invertirebbe anche sotto il profilo fattuale [i modelli F24 prodotti in copia in allegato al ricorso, sub lett. d / g, integrano semplici autodichiarazioni della Società opponente di provenienza unilaterale]”*.

2. Col proposto appello – cui resiste ritualmente costituito, l'INPS – TSG ripropone le conclusioni già prese (*“in accoglimento della presente opposizione previo accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria in relazione ai pagamenti già effettuati per i mesi da settembre a dicembre 2021 per il complessivo importo di € 63.456,82, annullare l'avviso di addebito n. 393/2022/0000619180000, con il quale detto Istituto intimava il pagamento di € 151.023,91 e dichiarare l'insussistenza di parte della pretesa creditoria, ovvero di quella relativa ai pagamenti già effettuati, oltre relativi interessi e sanzioni”*) nonché le eccezioni e istanze svolte nel corso del primo grado del giudizio e, con puntuale, esaustiva e condivisibile motivazione, già respinte dal primo Giudice.
3. Si osserva, innanzitutto, che l'evocazione delle contestazioni poste dall'INPS a fondamento del diniego *ante iudicium* della compensazione richiesta da TSG, afferenti istanze relative a precedenti annualità, non rileva ai fini dello stabilire, come ha fatto (del tutto correttamente) il primo Giudice, che l'opponente era perfettamente edotto della posizione negativa assunta dall'Istituto, che aveva altresì emesso, in risposta, invito alla regolarizzazione, di talché fin dalla proposizione dell'opposizione, e non a seguito della costituzione in giudizio dell'opposto, lo stesso opponente era tenuto a provare l'esistenza del proprio controcredito dedotto in compensazione, quale fatto estintivo del credito *ex adverso* azionato.
4. Si osserva, poi, che la produzione di semplice copia di modello F24 privo dell'indicazione dell'avvenuta certificazione del credito, che condiziona l'utilizzabilità di quest'ultimo in compensazione col debito ivi esposto, non integra affatto la prova del controcredito costituendo una mera ed unilaterale dichiarazione della Società opponente. L'assunto dell'appellante che tali copie fossero sufficienti a provare il proprio credito, e che soltanto *“ad abundantiam”* fossero state esibite all'udienza del 4.5.2023 le tre Attestazioni dei crediti vantati nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, appare dunque inesplicabile.
5. Si osserva, ancora, che tali Attestazioni datate 9 e 12.11.2021 (già dichiarate inammissibili e prodotte in appello *sub* allegato D) sono anteriori all'introduzione del giudizio (con ricorso depositato in data 14.9.2022) e dunque viene meno anche il presupposto della formazione successiva invocato dall'opponente / appellante a giustificazione della produzione tardiva.
6. Si osserva, infine, che il difetto di prova della certezza, liquidità ed esigibilità dei presunti controcrediti vantati da TSG, e l'insussistenza di una possibilità d'integrazione probatoria d'ufficio in merito, s'iscrive nel contesto delle attestate (ed incontestate) pregresse irregolarità da parte della Società

nell'utilizzo dell'istituto della compensazione, evincibili dai recuperi dei crediti attivati dall'Agenzia delle Entrate, in relazione ai quali l'opponente / appellante si è limitato ad eccepirne la riferibilità ad altre annualità, senza desumerne, invece, lo stringente onere a proprio carico di provare in modo preciso la riferibilità e correlazione dei controcrediti opposti in compensazione di volta in volta ai crediti erariali e contributivi. Il che giustifica appieno la perplessità espressa dall'appellato secondo cui *"parte avversa, in sintesi, allega di non essere stata in grado, al momento del deposito del ricorso, di indicare di quali crediti si fosse servita per la pretesa compensazione con conseguente impossibilità di provare la loro esistenza, liquidità, esigibilità ed ammontare. Sostiene costei che solo dopo aver letto la comparsa di costituzione di INPS ha preso contezza della natura del credito posto in compensazione e dunque solo da tale momento avrebbe potuto produrre documentazione, ovvero all'udienza di discussione al commendevole fine di renderla non conoscibile né controllabile dall'Istituto. In altre parole, pare che prima non sapesse cosa aveva utilizzato per pagare il debito contributivo"*.

6. Per quanto precede, l'appello proposto da TSG è infondato e va respinto, integralmente confermandosi, per l'effetto, l'impugnata sentenza del Tribunale di Parma.

7. Con riferimento all'istanza *ex art. 89 c.p.c.* proposta dall'appellante con riguardo alle presunte espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella memoria di costituzione dell'INPS, va rilevato che per consolidata giurisprudenza si ritiene non sussistere detta violazione quando le espressioni usate, conservando un chiaro rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere le esigenze difensive, non rivelano uno specifico intento offensivo nei confronti della controparte, ma appaiono preordinate al fine di dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni, tenendo anche conto del tipo di controversia, e che, in tal senso, è stata esclusa la lesività della dignità e del decoro professionale di affermazioni di malafede processuale e di deduzione di false circostanze, rivolte alla controparte (per ulteriori esemplificazioni v. Cass. n. 805 / 2004 e 21031 / 2016) in quanto non sconvenienti né offensive ed altresì appartenenti al diritto di difesa nell'ambito del processo.

Ne consegue la reiezione dell'istanza.

8. All'integrale reiezione dell'appello consegue la condanna alle spese a favore dell'INPS di cui al dispositivo, trattandosi di c.d. "doppia conforme", in

applicazione dei parametri per attività (tre fasi) e valore (euro 151'023,91) ex D.m. n. 55 / 2014 s.m.i.

Al rigetto integrale dell'appello consegue altresì l'applicabilità del novellato disposto dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 / 2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P. Q. M.

La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, respinge l'appello, integralmente confermando, per l'effetto, la gravata sentenza.

Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellato delle spese del grado del giudizio, che liquida, per compensi, in euro 9'000,00, oltre accessorie tutte come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 / 2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Bologna il 5.12.2024

Il Presidente est.

Dott. Carlo Coco



IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Toppo
Anna Toppo



[minuta depositata il 6.12.2024]